



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MAIORINO, PATUANELLI, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, DE ROSA, DI GIROLAMO, Barbara FLORIDIA, GUIDOLIN, Ettore Antonio LICHERI, Sabrina LICHERI, LOPREIATO, LOREFICE, MARTON, MAZZELLA, NATURALE, NAVE, PIRRO, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI e TURCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2023

Disposizioni finalizzate all’introduzione di percorsi di educazione all’affettività e di educazione sessuale nell’ambito del sistema nazionale di istruzione

ONOREVOLI SENATORI. - L'educazione affettiva e sessuale non solo è fra gli argomenti che appaiono ancora difficili da affrontare a scuola, ma rimane - nella sua essenza e per le implicazioni che ne derivano - una questione particolarmente delicata e circondata spesso, fra ostentazione e pregiudizio, dai numerosi tabù di cui si compone la nostra realtà.

La sessualità è parte integrante dell'essere umano e della sua identità: inscindibile dall'educazione generale della persona, essa deve poter essere affrontata, oltre che dalla famiglia, anche dalla scuola, in quanto parte della sua missione educativa. L'educazione sessuale non prevede solo l'insegnamento degli aspetti cognitivi, legati più strettamente alla sessualità biologica (ossia del « sapere »), ma deve considerare anche l'aspetto relazionale ed emotivo della sessualità (ossia del « saper essere »), il rapporto e il confronto con gli altri, il rispetto di sé e dell'altro, nonché la capacità di sentire le proprie emozioni e di gestirle.

Il dibattito sull'introduzione dell'educazione affettiva e sessuale come insegnamento nelle scuole è iniziato in Italia già nel secolo scorso, quando il 13 marzo 1975 fu presentata la proposta di legge, in materia di iniziative per l'informazione sui problemi della sessualità nella scuola statale (atto Camera n. 3584), a prima firma del deputato Giorgio Bini, esponente del Partito comunista italiano (PCI). Da allora sono stati presentati altri progetti di legge da parte di parlamentari di diversi orientamenti politici, ma non si è mai arrivati a un risultato concreto: tutti sfociati in un nulla di fatto.

Da ultimo, con riferimento alla legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta « Buona

scuola », al comma 16, dell'articolo 1, in particolare, si prevede che: « Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 », ovvero su tutto ciò che è relativo alla violenza contro le donne, all'educazione alla relazione e alla discriminazione di genere.

Tuttavia, le linee-guida per l'attuazione di tali principi non sono state sempre recepite integralmente dalle singole istituzioni scolastiche, in quanto le decisioni degli stessi dipendono, spesso, da un lato, dalla disponibilità economica mentre, dall'altro, dall'orientamento ideologico dei consigli di istituto. Le resistenze maggiori sono riconducibili sia alla convinzione che il primato educativo sugli argomenti più delicati spetti alla famiglia, sia al timore che discutere di sessualità induca gli studenti a praticarla prematuramente. In realtà, uno studio del 2011 elaborato dal Dipartimento di affari sociali ed economici delle Nazioni Unite dal titolo « *The impact of sex education on the sexual behaviour of young people* » mostra che i programmi di educazione sessuale ritardano l'età del primo rapporto.

Per quanto riguarda il ruolo della famiglia, da un'indagine nazionale del Ministero della salute sulle condizioni fisico-sessuali e riproduttive degli adolescenti, pubblicata il 19 febbraio 2019, è emerso che la famiglia è un contesto in cui difficilmente si affron-

tano temi come la sessualità, le infezioni sessualmente trasmissibili o la contraccezione. Questo perché temi come l'affettività e la sessualità muovono meccanismi emotivi difensivi negli adulti, che inducono al silenzio con i figli e con gli alunni: quegli stessi silenzi da cui « proveniamo », le medesime parole non dette che i nostri genitori e gli adulti di riferimento ci hanno riservato quando, a volta nostra, eravamo bambini e preadolescenti. Oggi simili silenzi potrebbero rivelarsi oltremodo dannosi, un vero pericolo per la crescita di minori (nativi e natanti digitali), immersi nella vita virtuale e nel simultaneo, che hanno libero accesso a siti, territori ed esperienze in cui si è dissolto il concetto di fase-specificità. Un concetto chiave nell'età evolutiva, tanto più necessario per un'area delicata della crescita come la sessualità, che ha bisogno di essere sostenuta e accompagnata con stimoli, informazioni e strumenti adatti al livello di sviluppo psico-emotivo del minore.

I risultati dell'indagine ora citata rilevano che in un contesto in cui l'educazione sessuale è assente, frammentaria, approssimativa e geograficamente disomogenea, la stragrande maggioranza degli adolescenti italiani (l'89 per cento dei ragazzi e l'84 per cento delle ragazze) è costretta a informarsi ricorrendo alla rete *internet*. Meno della metà si rivolge agli amici, e solo uno su quattro ai familiari. Quella di *internet* è una realtà nella quale l'adolescente è spettatore e fruitore prima di essere adolescente: da solo o da sola davanti allo schermo, l'adolescente non viene « trattato » per quella che è la sua specificità e le sue necessità di dialogo e di confronto, sia con i professionisti sia con i suoi pari, non vengono soddisfatte. In questo senso, senza un percorso di monitoraggio e un'attenzione specifica « all'utente », il patto educativo viene a mancare e il contenuto visivo, audiovisivo o scritto viene recepito senza la mediazione necessaria di chi è formato per questo ruolo. Oggi, purtroppo, può

capitare che i bambini si confrontino con i contenuti della pornografia già al termine della scuola primaria. Attraverso la rete essi hanno già visto tutto. Tuttavia, *internet* e i coetanei contribuiscono, spesso, ad alimentare la confusione e i falsi miti sulla sessualità. Così i ragazzi entrano in contatto con la pornografia, ma senza aver ricevuto dal sistema educativo gli strumenti per capire che si tratta di finzione cinematografica. Gli adolescenti tendono a imitare le pratiche sessuali viste nei filmati pornografici, con tutti i problemi che ciò comporta dal punto di vista della violenza di genere e dei connessi stereotipi. In questo modo, la sessualità resta spesso una dimensione sollecitata esclusivamente nell'area dell'eccitazione. Del suo valore relazionale ed emotivo i minori non vengono a conoscenza e non hanno consapevolezza: ragazzi e ragazze, crescendo, vedono, sempre più spesso, moltissime situazioni in cui « si fa sesso », ma del « fare l'amore » non comprendono in alcun modo il valore e il significato.

La stessa indagine nazionale del Ministero della salute rileva che è significativa la percentuale di studenti che ritengono che la scuola debba garantire l'informazione sulla sessualità e sulla riproduzione: per alcuni a partire già dalla scuola primaria (11 per cento), per altri dalle scuole secondarie di primo grado (50 per cento) e per altri, infine, dalle scuole secondarie di secondo grado (32 per cento). Al contrario, solo il 6 per cento degli intervistati dichiara di non ritenere utile questo insegnamento. Da parte dei ragazzi e delle ragazze esiste, dunque, una forte domanda per ricevere un'educazione all'affettività e alla sessualità.

Oggi, in assenza di indicazioni da seguire, ciascuna istituzione scolastica può decidere se e come affrontare la tematica: alcuni coinvolgono qualche insegnante volenteroso, altri aderiscono a iniziative regionali (fra queste, il caso più virtuoso riguarda senza dubbio l'Emilia-Romagna, dove dal 2013 è

attivo il progetto « W l'amore » - ora in fase di sperimentazione anche in Toscana e nelle Marche - rivolto agli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado, che ha lo scopo di promuovere benessere e competenze nella sfera affettiva e sessuale), altri ancora si affidano ad associazioni esterne di varia natura: « ma mentre il ruolo di queste ultime realtà è abbastanza definito, quello della scuola è tutto da costruire » spiega Nicoletta Landi, antropologa, ricercatrice e formatrice sui temi della promozione della salute sessuale per adolescenti e adulti.

L'Italia è tra i pochi Paesi dell'Unione europea a non prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale all'interno del sistema di istruzione e formazione, a differenza dei nostri vicini europei che hanno stabilito, da decenni, che sessualità e affettività devono costituire argomento di discussione sin da giovanissimi, tanto che il relativo insegnamento, a esempio, è stato reso obbligatorio in Svezia dal 1955, in Germania dal 1968, in Danimarca, Finlandia e Austria dal 1970 e in Francia dal 1998.

L'Olanda rappresenta, in tal senso, un caso ancora più emblematico in quanto è qui attivo un percorso didattico dalla fine degli anni Ottanta: un progetto che promuove una « *comprehensive sexuality education* », cioè un'educazione alla sessualità olistica e integrata che non si cura solo degli aspetti sanitari ed emergenziali - gravidanze indesiderate, malattie sessualmente trasmissibili e comportamenti violenti e sessisti - ma che raccoglie la sfida, ben più ambiziosa, di portare in classe la complessa e multiforme costellazione della sessualità. Un'educazione che parla di relazione, desiderio, conoscenza, rispetto, consenso e identità.

Di qui la necessità e l'urgenza del presente disegno di legge, che si prefigge l'obiettivo di trasformare l'affettività e la sessualità da materia gestita dal mercato e da

internet a dimensione gestita dagli educatori che la devono veicolare per tutta la bellezza e il piacere che il viverla con consapevolezza, empatia e rispetto sa immettere e disporre nelle nostre vite.

L'analisi dei risultati raggiunti dai diversi Paesi europei, nei quali è previsto tale insegnamento, dimostra che un'adeguata educazione affettiva e sessuale provoca impatti positivi sulla riduzione delle gravidanze e degli aborti nelle adolescenti, sulla riduzione delle infezioni da HIV e a trasmissione sessuale tra i giovani nella fascia di età compresa tra i 15 e i 24 anni, nonché sulla diminuzione di abusi sessuali e di episodi di omofobia.

L'educazione all'affettività e l'educazione sessuale coinvolgono necessariamente la sfera socio-affettiva e morale dell'allievo: pertanto vanno affrontate con rispetto, sensibilità e in ragione delle diverse età, con particolare attenzione allo sviluppo psico-emotivo del minore.

Nel percorso scolastico di ciascun soggetto, i docenti devono essere attenti a cogliere le esigenze degli allievi, prestando particolare attenzione tanto alle domande esplicite, quanto alle situazioni che si presentano e che permettono la riflessione e l'approfondimento intorno a temi specifici. È fondamentale creare un clima di fiducia tale da permettere a tutti di esprimersi con serenità, in modo che l'allievo possa manifestare i propri bisogni e interrogativi, ricevendo delle risposte che soddisfino il suo desiderio di sapere. Sulla base delle domande e delle curiosità degli allievi, nonché delle conoscenze in merito al loro sviluppo psicofisico, si ritiene che nel corso dei diversi cicli scolastici debbano essere colte le occasioni per affrontare temi quali l'apprendimento dei nomi delle parti del corpo umano e delle loro funzioni, la valorizzazione delle differenze di genere e il rispetto del proprio corpo e di quello dell'altro, la

valorizzazione dei diritti di ciascuno e delle relazioni affettive.

Un genitore o un insegnante è consapevole che il silenzio comunica molto di più della parola, che un silenzio imbarazzato comunica che «qualcosa non va»; è fondamentale dunque porsi in posizione di ascolto nei confronti di ciascun bambino o bambina, ragazzo o ragazza, di accogliere il suo bisogno e di rispondere con semplicità, sapendo che, esattamente come accade per qualsiasi altro argomento, anche quello sull'affettività o sulla sessualità è un dialogo continuo che si svilupperà nel tempo.

In un momento storico come quello che stiamo attraversando, il fenomeno dei femminicidi assume ogni giorno i contorni di una vera e propria strage con, nel 2023, ben più di 100 donne uccise dall'inizio dell'anno, ovvero una ogni due giorni. La violenza di genere si rivela, dunque, quale fenomeno criminale, con aderenze strutturali e culturali, che deve essere contrastato al pari di tutti gli altri fenomeni criminali quali le mafie e il terrorismo. Dopo i terribili fatti di Caivano, di Palermo e l'uccisione di Giulia Cecchettin per mano dell'ex fidanzato, emerge il dato che si abbassa sempre di più l'età delle giovanissime vittime e di altrettanto giovani persecutori; dunque il tema dell'educazione affettiva e dell'educazione sessuale nelle scuole è diventato non più procrastinabile.

Il presente disegno di legge istituisce un fondo destinato al finanziamento di percorsi formativi che favoriscano il corretto sviluppo dell'affettività e dell'intelligenza emotiva, destinati alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. All'interno dei tali percorsi formativi si prevede altresì la realizzazione di specifiche attività seminariali, riservate alle sole scuole secondarie, di primo e secondo grado, finalizzate all'insegnamento dell'educazione sessuale. Nel corso dell'intera attività scolastica dovrà essere messa in evidenza un'immagine in cui i rapporti tra

ciascuno siano fondati sull'uguaglianza dei diritti e dei doveri, sul rispetto di sé e dell'altro e sulla comunicazione.

In collaborazione con le famiglie, è utile che la scuola, quale presidio di uguaglianza e solidarietà, guidi i ragazzi alla scoperta dei rapporti affettivi e al rispetto delle sensibilità di ciascuno, con il necessario e indispensabile supporto tecnico di medici specializzati come psicologi, pedagogisti, psicoterapeuti e sessuologi esperti nell'educazione sessuale e nell'educazione affettiva.

I temi che potranno essere trattati in ambito scolastico, nel rispetto delle diversità dei cicli di istruzione, sono molteplici: dalla prevenzione e dalla tutela della salute sessuale, intesa come benessere psicofisico e prevenzione delle malattie trasmissibili, alla competenza del mondo degli adulti a costruire un confronto positivo tra le persone, rispettoso della parità e delle differenze e al superamento di ogni forma di discriminazione.

Il presente disegno di legge vuole fare della scuola, quale comunità educante, il luogo in cui, attraverso l'insegnamento dell'educazione affettiva e dell'educazione sessuale, ciascuno possa imparare a conoscersi, a riconoscersi e a conoscere l'altro da sé. È necessario accompagnare i ragazzi nel loro percorso di maturazione socio-relazionale promuovendo l'adozione, da parte degli stessi (adulti di domani), di modelli di comportamento socio-culturali positivi affinché possano crescere felici e consapevoli.

È chiaro come, in questo contesto, la sinergia tra scuola e famiglia sia da considerare indispensabile. L'intensità di tale collaborazione dipenderà, comprensibilmente, dall'età e dal grado di maturità degli alunni. I genitori devono sapere che la scuola non avrà il compito né l'ambizione di diffondere un'etica sessuale particolare; piuttosto, essa stimolerà gli allievi a riflettere su vari aspetti della sessualità e dell'affettività, offrendo loro un sostegno nel percorso che li

porterà a divenire autonomi e a compiere delle scelte consapevoli, ragionate e responsabili nel rispetto della cultura di provenienza e, se del caso, della religione professata dalla famiglia, nonché dei valori della società in cui viviamo.

Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli.

Nell'articolo 1 sono riunite definizioni, oggetto e finalità dell'intervento normativo.

L'articolo 2 istituisce un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui, a de-

correre dall'anno 2024, destinato al finanziamento di interventi a favore della istituzione di percorsi formativi concernenti lo sviluppo dell'intelligenza emotiva, l'insegnamento dell'educazione all'affettività dal primo ciclo di istruzione e dell'educazione sessuale dalla scuola secondaria di primo grado.

L'articolo 3 dispone la copertura finanziaria mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni, finalità e oggetto)

1. La presente legge ha l'obiettivo di promuovere la realizzazione di percorsi formativi che favoriscano lo sviluppo dell'intelligenza emotiva e l'insegnamento dell'educazione all'affettività e dell'educazione sessuale, attraverso l'accrescimento dell'empatia e delle competenze non cognitive, l'educazione al reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, l'integrazione culturale e religiosa, la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione, nonché la tutela del diritto all'integrità personale, della dignità umana e dell'uguaglianza, secondo quanto previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti umani dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, adottata a Parigi il 10 dicembre 1948.

2. Ai fini della presente legge, si intende per «intelligenza emotiva» la particolare forma di intelligenza della sensibilità che, nel computo delle abilità legate ad ambiti emotivi e psicosociali, favorisce processi formativi volti a:

a) incoraggiare una conoscenza consapevole di sé stessi e delle proprie emozioni in età evolutiva;

b) alimentare e sostenere la capacità di riconoscere le proprie emozioni in relazione a quelle di chi ci circonda, imparando a interagire in modo costruttivo con gli altri;

c) prevenire comportamenti sociali a rischio, lesivi della dignità della persona, nella sfera privata, etica, religiosa, e con specifico riferimento alla parità di genere.

3. Ai fini della presente legge, si intende per « educazione sessuale » un insieme di interventi educativi, rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, che miri a una piena e compiuta consapevolezza della sessualità, nel pieno rispetto e riconoscimento dei valori di uguaglianza, pari dignità e rispetto dell'altro, col fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio in ambito scolastico, familiare e sociale, nonché comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione e violenza di genere.

Art. 2.

(Fondo per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, secondo criteri e modalità stabiliti al comma 2, finalizzato alla crescita e alla maturazione psicoaffettiva e socio relazionale delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, improntato alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a promuovere:

a) la formazione di cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità;

b) lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze;

c) l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere;

d) la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute sessuale e riproduttiva intesa come benessere psicofisico della persona;

e) l'insegnamento di atteggiamenti positivi e responsabili per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e dei rischi a esse connesse nonché per una procreazione consapevole;

f) percorsi formativi che favoriscano il corretto sviluppo dell'affettività e dell'intelligenza emotiva, destinati alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

g) all'interno dei percorsi formativi di cui alla lettera f), specifiche attività seminariali, riservate alle sole scuole secondarie, di primo e secondo grado, finalizzate all'insegnamento dell'educazione sessuale.

3. I percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g), sono volti:

a) all'individuazione di interventi e metodologie educativi appropriati a livello cognitivo, nonché funzionali al percorso formativo di alunne e alunni, studentesse e studenti, al fine di imparare a riconoscere, sulla base dello sviluppo dell'intelligenza emotiva, le proprie emozioni interagendo in modo proficuo e costruttivo con gli altri;

b) all'individuazione di buone pratiche relative alle metodologie e ai processi di insegnamento che favoriscano la diffusione dell'educazione sessuale, nonché dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione, col fine di prevenire e fronteggiare, in particolare, comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione e violenza di genere;

c) alla verifica degli effetti diretti e indiretti dello sviluppo dell'intelligenza emotiva sul

miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.

4. I percorsi di cui al comma 2, lettere *f*) e *g*), sono organizzati dalle istituzioni scolastiche mediante le forme e gli spazi di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, tenuto conto della quota di autonomia dei curricula, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali svolti in orario extracurricolari, nell'ambito e nei limiti dell'organico dell'autonomia e delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nel limite dello stanziamento annuo del Fondo di cui al comma 1.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le indicazioni nazionali per i licei e con le linee-guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti;

b) le modalità e i criteri di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali re-

alizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali;

c) le modalità e i criteri per la definizione di accordi di collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende ospedaliere di riferimento, i consultori e il personale medico-sanitario specializzato che opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN), finalizzati alla realizzazione dei percorsi di cui al comma 2, lettere *f*) e *g*), e alle attività formative di cui al comma 5, nonché con l'ordine degli psicologi e dei pedagogisti, con riferimento specifico all'insegnamento dell'educazione sessuale e allo sviluppo dell'intelligenza emotiva, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge;

d) principi e criteri di monitoraggio e verifica dei percorsi.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì disciplinati obiettivi, criteri e modalità per lo sviluppo di specifiche attività di formazione del personale docente, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, rispetto ai temi e alle finalità di cui all'articolo 1, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, nell'ambito del piano di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e delle disposizioni discendenti dalla contrattazione collettiva.

7. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di progettazione educativa, coinvolgono a ogni livello le famiglie e il personale scolastico, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione e contrastare ogni forma di pregiudizio e discriminazione, nonché le violenze motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.

8. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione della presente legge, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 4,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

b) quanto a 5,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.